



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 4 novembre 2021
(OR. en)

13507/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0351(NLE)**

**AELE 105
EEE 87
N 131
ISL 81
FL 81**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 673 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 32 dell'accordo SEE sulle modalità finanziarie per l'attuazione dell'articolo 82

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 673 final.

All: COM(2021) 673 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 4.11.2021
COM(2021) 673 final

2021/0351 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto
SEE in merito a una modifica del protocollo 32 dell'accordo SEE sulle modalità
finanziarie per l'attuazione dell'articolo 82**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica del protocollo 32 dell'accordo tra la Comunità europea e lo Spazio economico europeo ("accordo SEE") sulle modalità finanziarie per l'attuazione dell'articolo 82 dell'accordo SEE. Essa modifica le norme applicabili alla partecipazione degli Stati EFTA-SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) ai programmi dell'Unione al fine di tenere conto delle specificità del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 per quanto riguarda l'incidenza del recesso del Regno Unito dall'Unione europea sul contributo finanziario degli Stati EFTA-SEE al bilancio dell'UE.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo SEE

L'accordo SEE persegue l'obiettivo di promuovere il rafforzamento costante ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche fra l'Unione europea, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia in pari condizioni di concorrenza e il rispetto delle stesse regole, nell'intento di instaurare uno Spazio economico europeo omogeneo, in appresso denominato SEE. L'accordo SEE garantisce pari diritti e obblighi nel quadro del mercato interno per i cittadini e gli operatori economici del SEE. Prevede l'inclusione della legislazione dell'UE relativa alle quattro libertà - la libera circolazione di merci, servizi, persone e capitali - in tutti i 30 Stati del SEE. L'accordo SEE si estende inoltre alla cooperazione in altri importanti settori quali ricerca e sviluppo, istruzione, politica sociale, ambiente, protezione dei consumatori, turismo e cultura, collettivamente noti come "politiche orizzontali e di accompagnamento".

L'articolo 82 dell'accordo SEE definisce le norme che dovrebbero applicarsi alla partecipazione finanziaria degli Stati EFTA-SEE quando partecipano ai programmi dell'Unione. Il protocollo 32 dell'accordo SEE specifica ulteriormente le norme che dovrebbero applicarsi per quanto riguarda le modalità finanziarie per l'attuazione dell'articolo 82.

2.2. Il Comitato misto SEE

Il Comitato misto SEE è istituito dall'articolo 92 dell'accordo SEE. Il Comitato misto SEE è composto da rappresentanti delle Parti contraenti e può prendere decisioni mediante accordo tra l'Unione, da una parte, e gli Stati EFTA, che si esprimono con una sola voce, dall'altra.

Il Comitato misto ha il compito di assicurare l'efficace attuazione e funzionamento dell'accordo. A tal fine esso procede a scambi di opinioni e di informazioni e prende decisioni nei casi previsti dall'accordo e inerenti ai relativi protocolli. A tal fine, sulla base dell'articolo 98 dell'accordo, il protocollo 32 può essere modificato con decisione del Comitato misto SEE in conformità dell'articolo 93, paragrafo 2, nonché degli articoli 99, 100, 102 e 103 dell'accordo SEE.

Al fine di garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del SEE, il Comitato misto SEE dovrebbe adottare una decisione in merito alle modifiche degli allegati e dei protocolli per tener conto dell'evoluzione della legislazione dell'Unione. Tali modifiche dovrebbero essere applicate contemporaneamente a quelle introdotte nella legislazione dell'Unione e nel debito rispetto delle procedure interne delle Parti contraenti.

2.3. L'atto previsto del Comitato misto SEE

Il Comitato misto SEE è chiamato ad adottare modifiche del protocollo 32 dell'accordo SEE ("l'atto previsto").

L'obiettivo dell'atto previsto è stabilire condizioni dettagliate per la partecipazione degli Stati EFTA-SEE ai programmi dell'UE al fine di includere le necessarie modifiche derivanti dall'adozione del quadro finanziario pluriennale e dalle conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione sul bilancio.

L'atto previsto mira a includere cinque paragrafi nel protocollo 32 dell'accordo SEE.

L'articolo 1 dovrebbe essere integrato dalle seguenti disposizioni:

- una disposizione relativa alla partecipazione finanziaria degli Stati EFTA-SEE agli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'UE per i pagamenti relativi alle linee di completamento a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione. Le linee di completamento comprendono esclusivamente i pagamenti relativi agli impegni firmati nell'ambito del QFP 2014-2020, per i quali il Regno Unito continuerà a pagare la propria quota fino al pagamento di tutti gli impegni. L'accordo SEE non distingue tra le linee di completamento e le linee relative ai nuovi programmi dell'UE, il che significherebbe che gli Stati EFTA-SEE apporterebbero un contributo al bilancio dell'UE superiore al necessario. Va ricordato che, nel caso di precedenti allargamenti, è stato introdotto un "meccanismo di inversione" che ha permesso agli Stati EFTA-SEE di versare al bilancio dell'UE un importo inferiore al necessario. Pertanto, una volta modificato il protocollo 32, in caso di allargamento dell'UE tale meccanismo non sarebbe più applicato e comporterebbe un fattore di proporzionalità più elevato per le linee di completamento;
- una disposizione sull'inclusione dei crediti di Next Generation EU nel calcolo del contributo degli Stati EFTA-SEE al finanziamento del programma Orizzonte Europa e del meccanismo di protezione civile dell'Unione, al fine di rispecchiare l'aumento del bilancio di tali programmi;
- due disposizioni aggiuntive che chiariscono le modalità di calcolo del contributo degli Stati EFTA-SEE in caso di allargamento dell'UE o di recesso di uno Stato membro dall'Unione.

È aggiunto un nuovo articolo 8 per definire le modalità finanziarie applicabili ai contributi degli Stati EFTA-SEE per quanto riguarda le garanzie di bilancio. La specificità delle garanzie di bilancio non consente di includere il contributo finanziario di uno Stato EFTA-SEE nella procedura standard utilizzata per tutti gli altri programmi dell'UE. Tale contributo per le garanzie di bilancio sarà invece stabilito in specifici accordi di contributo.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 104 dell'accordo, a norma del quale *"Le decisioni adottate dal Comitato misto SEE nei casi previsti dal presente accordo sono, salvo altrimenti in esso specificato, vincolanti a decorrere dalla loro entrata in vigore per le Parti contraenti, che devono prendere le misure necessarie per assicurarne l'attuazione e l'applicazione"*. Inoltre, a norma dell'articolo 119 dell'accordo, *"gli allegati e gli atti ai quali è fatto in essi riferimento, adattati ai fini del presente accordo, nonché i protocolli, costituiscono parte integrante del presente accordo."*

A norma dell'articolo 103 dell'accordo, *"qualora non sia stata data tale notifica entro i sei mesi successivi alla decisione del Comitato misto SEE, detta decisione si applica in via provvisoria, in attesa che vengano adempiuti i requisiti costituzionali, salvo nel caso in cui*

una delle Parti contraenti comunichi che tale applicazione provvisoria non è possibile. In tal caso, o qualora una delle Parti contraenti notifichi che una decisione del Comitato misto SEE non è stata ratificata, la sospensione di cui all'articolo 102, paragrafo 5 entra in vigore un mese dopo tale notifica, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto comunitario è applicato nella Comunità."

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La Commissione trasmette il progetto di decisione del Comitato misto SEE al Consiglio, per adozione quale posizione dell'Unione. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

Il contenuto e la natura dell'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE non si limitano a quanto si possa considerare semplice adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio. La posizione dell'Unione sarà quindi stabilita dal Consiglio.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*¹.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il Comitato misto SEE è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo SEE. L'atto che il comitato misto SEE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'atto previsto persegue finalità e ha componenti riguardanti il settore delle regole finanziarie e dell'assistenza finanziaria. Tali elementi dell'atto previsto sono tra loro inscindibili e nessuno di essi è accessorio rispetto agli altri.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122 e l'articolo 322, paragrafo 1.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 122 e dall'articolo 322, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

5. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'atto previsto modifica il calcolo dell'importo delle entrate con destinazione specifica provenienti dagli Stati EFTA-SEE aggiunte agli stanziamenti UE a) diminuendo il fattore di proporzionalità EFTA-SEE applicato agli importi delle linee di completamento, senza creare alcuna assenza di stanziamenti, e b) includendo i crediti di Next Generation EU nel calcolo del contributo degli Stati EFTA-SEE, aumentando in tal modo l'importo del contributo EFTA-SEE per i programmi cui partecipano gli Stati EFTA-SEE e che beneficiano di stanziamenti di Next Generation EU, ossia il programma Orizzonte Europa e il meccanismo di protezione civile dell'Unione.

6. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del Comitato misto SEE apporterà modifiche al protocollo 32 dell'accordo SEE sulle modalità finanziarie per l'attuazione dell'articolo 82 e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 32 dell'accordo SEE sulle modalità finanziarie per l'attuazione dell'articolo 82

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122 e l'articolo 322, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo², in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) La legislazione dell'Unione europea è stata modificata, in particolare con l'adozione del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 e del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
- (3) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE istituito dall'articolo 92 di tale accordo può adottare decisioni che modificano il protocollo 32 sulle modalità finanziarie per l'attuazione dell'articolo 82 dell'accordo SEE, in conformità dell'articolo 93, paragrafo 2, nonché degli articoli 99, 100, 102 e 103 dell'accordo SEE.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le disposizioni del protocollo 32 dell'accordo SEE.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione del comitato misto SEE che figura nell'allegato della presente decisione,

² GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica del protocollo 32 sulle modalità finanziarie per l'attuazione dell'articolo 82 dell'accordo SEE, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*